



Servizio, Geologico, Sismico e dei Suoli

il Responsabile

Fabio Rombini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2019. 0109637

del 28/01/2019



A:  
Comune di  
Servizio Edilizia Privata

c.a.

INVIO MEZZO PEC

**Oggetto: Richiesta di parere tecnico in merito alle procedure sismiche delle varianti strutturali.**

In risposta alla richiesta di parere tecnico pervenuta per le vie brevi da parte di codesto Comune di \_\_\_\_\_, si precisa che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/2008 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*", le **varianti strutturali in corso d'opera qualora siano sostanziali** (che comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture e della loro duttilità) sono soggette all'autorizzazione sismica preventiva o al deposito sismico (artt. 11, 12 e 13 della medesima legge regionale) prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

Qualora, viceversa, si tratti di **varianti non sostanziali**, ai sensi della D.G.R. n. 2272/2016<sup>(1)</sup> queste sono sottoposte ad una disciplina semplificata, richiedendo la presentazione della SCIA prima o contestualmente all'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 19/2008, congiuntamente agli elaborati di cui al paragrafo 3<sup>(2)</sup> della delibera di Giunta regionale sopra richiamata, che andranno ad integrare l'originario progetto esecutivo riguardante le strutture. Pertanto, prima della materiale esecuzione delle varianti non sostanziali è sufficiente la progettazione della variante nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la predisposizione degli elaborati di cui sopra.

Per quanto sopra riportato, con riferimento al caso specifico (pratica sismica a deposito), qualora la \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> D.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2272 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n.19 del 2008"

<sup>2</sup> D.G.R. n. 2272/2016, Allegato 2, paragrafo 3 "Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale"

Viale della Fiera 8 tel 051.527.4792  
40127 Bologna fax 051.527.4208


EMAIL: [SEGRGEOL@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT](mailto:SEGRGEOL@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT)  
PEC: [SEGRGEOL@POSTACERT.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT](mailto:SEGRGEOL@POSTACERT.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT)

**variante sostanziale** sia stata realizzata senza avere provveduto a depositare il progetto sismico presso i competenti uffici comunali, trattandosi di una violazione è necessario presentare una istanza di autorizzazione sismica in sanatoria.

L'istanza di autorizzazione sismica in sanatoria potrà essere:

- senza opere, qualora il tecnico incaricato dimostri, allegando la documentazione necessaria (elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, ecc.) che le opere in variante realizzate "abusivamente" rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione (NTC 2008);
- con opere, in questo caso dovrà essere presentato il progetto comprensivo dei lavori necessari a rendere l'intervento "abusivo" conforme alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento dell'istanza (NTC 2018).

Si riporta di seguito lo schema semplificato del procedimento tratto dal parere n. 68 del Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica, disponibile in forma integrale al link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l.r.-19-2008-pareri-interpretativi-della-regione-emilia-romagna#autotoc-item-autotoc-6>, in merito "all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge":



Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui la **variante sia non sostanziale** è necessario procedere con una SCIA in sanatoria per mancata presentazione della variante di fine lavori, ma **non trova applicazione l'autorizzazione sismica in sanatoria poiché le varianti non sostanziali non sono subordinate alla procedura sismica di cui agli artt. 11,12 e 13 della L.R. n. 19/2008.**

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni.

Cordiali saluti

Ing. Fabio Rombini

*documento firmato digitalmente*

VP  
OP

(da sottoscrivere in caso di stampa)  
Si attesta ai sensi del D.lgs. 7-3-2005 n.82 che la presente copia cartacea composta di n. 3 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.  
Luogo, BOLOGNA Data, 28 GEN 2019  
Firma Giuseppe Passarella